



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

FAQ

Intervento SRE01 - Insediamento Giovani Agricoltori (Bando 2026)

Raccolta sistematica e coordinata dei chiarimenti ufficiali

La presente guida raccoglie, riorganizza e chiarisce le risposte ufficiali fornite dall'Amministrazione regionale ai quesiti più frequenti relativi all'Intervento SRE01 - Annualità 2026. Al fine di facilitare la consultazione, i chiarimenti sono stati suddivisi in 6 aree tematiche omogenee.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Sezione 1: Requisiti del Giovane Agricoltore e Primo Insediamento

Quesito 1.1: Limite di età per la partecipazione al bando e deroghe anagrafiche.

Risposta ufficiale: Il bando stabilisce in via perentoria che i candidati devono avere un'età superiore ai 18 anni e inferiore ai 41 anni non compiuti al momento della presentazione (trasmissione telematica) della domanda di sostegno. Ciò significa che l'età massima consentita è di 40 anni e 364 giorni (o 365 giorni negli anni bisestili). Chi compie 41 anni nel giorno stesso dell'apertura del bando (es. il 15 settembre 2026), o in una data antecedente alla trasmissione della domanda, risulta escluso dall'aiuto. Non sono ammesse deroghe anagrafiche di alcun genere.

Quesito 1.2: Esercizio di Partita IVA agricola pregressa ed esclusione per superamento dei 36 mesi.

Risposta ufficiale: Un giovane agricoltore che ha aperto una Partita IVA agricola individuale (con codice ATECO 01) in passato (es. nell'aprile 2021) non è idoneo a presentare domanda di sostegno, anche se non ha mai proceduto all'iscrizione alla Camera di Commercio o alla gestione previdenziale INPS, ed anche se successivamente (es. nel giugno 2022) ha variato l'attività IVA passando ad un settore non agricolo (es. consulenza). Il bando prevede che l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola, utile a verificare la condizione di 'primo insediamento' (che non deve superare i 36 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno), si calcoli basandosi sull'evento che si è verificato per primo tra l'apertura della Partita IVA agricola, l'iscrizione camerale o previdenziale, o la presentazione di una qualunque domanda di contributi agricoli. In caso di chiusura e successiva riapertura della Partita IVA, si considera inderogabilmente la data della prima iscrizione.

Quesito 1.3: Apertura temporanea di Partita IVA agricola per adempimenti familiari urgenti.

Risposta ufficiale: L'apertura temporanea di una Partita IVA agricola effettuata nel passato (es. nel 2013 per consentire adempimenti familiari urgenti come il conferimento delle uve in cantina sociale a seguito del decesso del padre), sebbene limitata nel tempo e priva di iscrizioni INPS o CCIAA, determina in ogni caso l'esclusione dal bando. Poiché l'inizio dell'attività risale a oltre 36 mesi fa, il requisito di primo insediamento è irrimediabilmente perso. Anche in questo caso si applica la regola per cui si considera sempre e unicamente la data della prima iscrizione.

Quesito 1.4: Compatibilità dello status di studente universitario o scolastico.

Risposta ufficiale: Lo status di studente (scuola secondaria superiore, università o corsi professionali) è pienamente compatibile con l'accesso al bando, a condizione che il richiedente non svolga altre attività lavorative di tipo autonomo o dipendente. L'obbligo di esclusività previsto dal bando si riferisce



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

esclusivamente ad attività lavorative ed extralavorative lucrative, e non preclude in alcun modo il contemporaneo percorso di studio.

Quesito 1.5: Computo dell'esperienza lavorativa agricola pregressa in caso di licenza media.

Risposta ufficiale: Per i candidati che possiedono unicamente il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media), il bando richiede un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale. Tale esperienza può essere maturata anche in un arco temporale non continuativo (es. distribuita su 5 o 6 anni). Tuttavia, ai fini del calcolo, vengono presi in considerazione esclusivamente gli anni solari in cui il lavoratore abbia svolto almeno 104 giornate di lavoro agricolo documentate (in qualità di coadiuvante, familiare o bracciante agricolo subordinato).

Sezione 2: Vincoli Familiari, Subentro e Frammentazione Aziendale

Quesito 2.1: Insediamento su terreni liberi di proprietà di parenti entro il 2° grado.

Risposta ufficiale: È pienamente ammissibile l'insediamento di un giovane agricoltore su terreni agricoli di proprietà di un parente entro il secondo grado (es. un genitore), purché il parente non sia imprenditore agricolo o socio di impresa agricola. Questa fattispecie rientra nella casistica di insediamento in azienda 'non familiare'. Di conseguenza, non trovano applicazione i vincoli previsti per il subentro familiare (es. l'obbligo che il parente cedente abbia almeno 60 anni e cessi definitivamente la propria attività).

Quesito 2.2: Cessione di terreni familiari precedentemente locati a terzi estranei.

Risposta ufficiale: La risposta favorevole del quesito precedente si applica anche nel caso in cui i terreni di proprietà del parente entro il secondo grado (non imprenditore) fossero precedentemente concessi in affitto ad un'impresa terza del tutto estranea alla famiglia. Qualora il contratto in essere venga regolarmente rescisso e i terreni tornino liberi, il giovane può utilizzarli per l'insediamento a titolo di affitto o proprietà senza che si configuri un subentro in azienda familiare o una frammentazione aziendale elusiva.

Quesito 2.3: Inapplicabilità dei vincoli di parentela oltre il secondo grado (es. Zio).

Risposta ufficiale: Lo zio è un parente di terzo grado. Di conseguenza, l'insediamento su terreni di sua proprietà o precedentemente condotti dalla sua azienda non ricade nei vincoli di parentela del bando (riservati rigorosamente ai parenti o affini entro il secondo grado). L'insediamento è quindi pienamente ammissibile, senza l'obbligo che lo zio abbia almeno 60 anni o che provveda alla chiusura della propria posizione IVA o previdenziale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 2.4: Subentro del giovane in una società esistente con parenti entro il 2° grado.

Risposta ufficiale: L'insediamento in una società esistente in cui sono presenti parenti entro il secondo grado è ammesso, ma a condizioni estremamente restrittive per evitare l'elusione del bando. Il genitore o parente entro il secondo grado deve necessariamente avere un'età anagrafica pari o superiore a 60 anni al momento dell'insediamento del giovane. Inoltre, il genitore deve recedere totalmente dalla società ed estinguere le sue posizioni agricole individuali (partita IVA, CCIAA e INPS agricola) contestualmente all'insediamento. Non è consentito al genitore rimanere all'interno della società in qualità di socio di minoranza. Il giovane inoltre deve assumere la posizione di capo azienda secondo la definizione del bando.

Quesito 2.5: Terreni familiari in comproprietà con parenti d'età inferiore ai 60 anni.

Risposta ufficiale: Non è ammissibile l'insediamento in ambito familiare su terreni di cui il genitore o parente entro il secondo grado è comproprietario, qualora quest'ultimo abbia un'età inferiore ai 60 anni e sia titolare di impresa agricola.

L'insediamento è ammesso nei terreni che risultino di comproprietà del parente entro il 2° grado, con età anagrafica inferiore ai 60 anni, purchè lo stesso non abbia titolarità di impresa agricola.

Quesito 2.6: Frammentazione aziendale e acquisto pregresso di frazioni di terreni familiari.

Risposta ufficiale: Il bando vieta rigorosamente la frammentazione fondiaria e aziendale di un'azienda agricola familiare di parenti/affini entro il 2° grado: la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione parziale di un'azienda familiare preesistente. L'intero compendio aziendale (proprietà e affitti) deve essere trasferito al giovane subentrante, con totale cessazione dell'attività del parente/affine cedente entro il 2° grado (il quale deve comunque avere almeno 60 anni).

Quesito 2.7: Uso gratuito di ricoveri zootecnici di proprietà familiare e promiscuità.

Risposta ufficiale: Un giovane che costituisce un'azienda agricola zootecnica su terreni interamente provenienti da soggetti terzi o di sua proprietà, non può utilizzare a titolo di comodato o 'uso gratuito' le sole stalle o ricoveri per bestiame di proprietà del genitore o parente entro il secondo grado titolare di azienda agricola. Tale situazione configura una 'condizione artificiale' elusiva, in quanto l'utilizzo delle strutture zootecniche familiari si configura nella fattispecie insediamento di provenienza familiare (la stalla o qualsiasi immobile inserita in fascicolo aziendale fa parte dell'azienda agricola del parente/affine entro il 2° grado)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 2.8: Alternanza di conduzione tra fratelli sullo stesso compendio fondiario.

Risposta ufficiale: Se un fratello ha condotto l'azienda del padre (> 60 anni) dal 2020 al 2023 e ha chiuso la propria attività nel 2023, l'altro fratello può insediarsi sui medesimi terreni di proprietà del padre, se si è insediato entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno, e se è passato più di un anno dalla chiusura della posizione agricola del fratello.

Quesito 2.9: Termine di recesso e cancellazione del genitore cedente.

Risposta ufficiale: Come riportato dal bando cap 6 par f) il titolare cedente con età anagrafica di almeno 60 anni compiuti e parente entro il 2° grado, ha l'obbligo di chiudere le sue posizioni agricole al momento dell'insediamento del giovane subentrante.

Viene concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni per la chiusura del titolare cedente (come previsto dall'agenzia delle entrate per la comunicazione della chiusura della P.IVA).

Nel caso di subentro per insediamenti già perfezionati nei 36 mesi precedenti la domanda di sostegno, e rientranti nella casistica familiare, la condizione deve essere garantita sempre e comunque al momento dell'insediamento del giovane secondo quanto sopra specificato (periodo di tolleranza di 30 giorni).

Sezione 3: Terreni, Contratti, Produzione Standard (PS).

Quesito 3.1: Registrazione del contratto di affitto con un genitore proprietario non agricoltore.

Risposta ufficiale: È possibile utilizzare ai fini del bando un terreno di proprietà della madre che non ha mai esercitato attività agricola, stipulando un contratto di affitto agricolo registrato. Poiché il terreno non è mai stato inserito in un'azienda preesistente, l'operazione non configura un subentro familiare né una frammentazione aziendale.

Quesito 3.2: Modifica e allineamento del titolo di possesso da comodato ad affitto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Risposta ufficiale: Per i giovani che si sono già insediati nei 36 mesi precedenti la pubblicazione del bando e che detengono i terreni in comodato d'uso gratuito, è ammessa la regolarizzazione del titolo di possesso per allinearsi alle disposizioni attuali del bando (che richiede contratti di proprietà, affitto o concessione pubblica). È possibile convertire il contratto di comodato in un regolare contratto di affitto registrato prima della presentazione della domanda di sostegno. L'allineamento dei dati e l'aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale devono avvenire inderogabilmente prima dell'invio telematico della domanda di sostegno.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 3.3: Esclusioni economiche dal calcolo della Produzione Standard Totale (PST).

Risposta ufficiale: Il bando stabilisce che la dimensione economica aziendale iniziale deve essere compresa tra i 15.000 e i 200.000 euro di Produzione Standard Totale (PST). Nel calcolo della PST non possono in alcun modo essere computati i valori economici derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, dalle attività connesse (come l'agriturismo, le fattorie didattiche, ecc.) e dalle produzioni forestali o selvicoltura. Sono ammesse solo le produzioni agricole e zootecniche primarie desunte dal piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato e calcolate sulla base di quanto definito nell'allegato 2 del bando.

Quesito 3.4: Obbligo di deliberazione societaria per le Società di Persone.

Risposta ufficiale: L'obbligo di allegare alla domanda di sostegno la deliberazione dell'organo sociale competente (che approva il Piano Aziendale e autorizza il legale rappresentante a chiedere e riscuotere il premio) si applica a tutte le forme societarie indicate nel bando, per quanto riguarda le Società di Persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) dipende dal tipo di società e dal relativo statuto.

La mancata presentazione di tale deliberazione, fatto salvo il soccorso istruttorio temporaneo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Sezione 4: Esclusività dell'Attività, INPS e Piano Aziendale

Quesito 4.1: Decorrenza dell'obbligo di esclusività e cessazione delle attività lavorative esterne.

Risposta ufficiale: L'obbligo di svolgere l'attività agricola in via esclusiva decorre a partire dalla data di adozione del provvedimento (determina) di concessione del sostegno e deve essere mantenuto per tutti i 5 anni di impegno. Durante la fase istruttoria (tra la presentazione della domanda e la concessione dell'aiuto) il richiedente può continuare a svolgere un'attività lavorativa esterna (es. consulenze o supplenze). Tuttavia, tale attività deve essere tassativamente ed effettivamente cessata prima dell'adozione della determina di concessione dell'aiuto, pena la decadenza immediata e la revoca del premio.

L' esclusività esclude anche la possibilità di essere socio di un'altra impresa o società operante sia in campo agricolo, che in un settore diverso da quello agricolo.

Quesito 4.2: Compatibilità del contratto Co.Co.Co. nel settore sportivo dilettantistico.

Risposta ufficiale: L'esclusività dell'attività lavorativa è condizione imprescindibile prevista dal bando SRE01 per il mantenimento degli impegni pena il recesso del sostegno concesso. Essa deve partire dal momento della determina di concessione del finanziamento e per tutta la durata dell'impegno.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Il bando prevede che " La presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporta la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso." Pertanto, anche il contratto co.co.co. sportivo rientra in questa fattispecie.

Quesito 4.3: Apertura di partita IVA agricola individuale sotto-soglia dei 7.000 euro e regolarizzazione previdenziale.

Risposta ufficiale: È compatibile con il bando presentare la domanda di sostegno possedendo una Partita IVA agricola individuale che, nella fase iniziale, rientra nel regime sotto-soglia dei 7.000 euro. L'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS non è richiesta al momento della presentazione della domanda di sostegno. La posizione INPS deve essere regolarizzata entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Quesito 4.4: Nel caso in cui il giovane richiedente sia studente (scuola secondaria superiore, università, corsi professionali, ecc.) e non svolga altro tipo di attività può accedere al bando?

Risposta ufficiale: Si l'esclusività è riferita alle attività lavorative, pertanto, l'essere studente non preclude la possibilità di accedere al bando di insediamento.

Quesito 4.5: Avvio Piano aziendale iscrizione INPS

Risposta ufficiale: Il Piano aziendale deve iniziare entro 6 mesi dalla determina di concessione dell'aiuto; l'iscrizione all'INPS nella gestione agricola dovrà essere effettuata ed essere attiva entro la conclusione del Piano Aziendale che al massimo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di concessione.

Sezione 5: Criteri di Selezione e Punteggi

Quesito 5.1: Attribuzione del punteggio per terreni di provenienza non familiare.

Risposta ufficiale: Il criterio di selezione che assegna 4 punti di priorità qualora i terreni dell'azienda agricola oggetto di insediamento, non siano di provenienza da azienda agricola familiare, (intesa come azienda condotta da parenti entro il 2° grado), richiede che l'intera azienda (il 100% delle superfici inserite in fascicolo aziendale) sia di provenienza non familiare. Nel caso in cui una quota parte di terreni (es. il 40%) sia di provenienza familiare ed il restante 60% da terzi, il punteggio di 4 punti non spetta. Qualsiasi percentuale di terreni di provenienza familiare preclude l'attribuzione di questo punteggio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 5.2: Ammissibilità di corsi di formazione brevi (es. Corso di 1° livello in Apicoltura gestito da Laore della durata di circa 80 ore) per l'attribuzione del punteggio di priorità.

Risposta ufficiale: Si è ammissibile per il punteggio ma non assolve il requisito di ammissibilità descritto al punto 6 b3 del bando

Quesito 5.3: Valutazione del corso professionale per 'Addetto alla lavorazione della carne'.

Risposta ufficiale: Un attestato professionale per 'Addetto alla lavorazione della carne' di durata superiore a 150 ore, essendo incentrato su attività di trasformazione e non di produzione agricola primaria, deve essere sottoposto ad una verifica specifica ed a una valutazione di conformità da parte degli uffici competenti di Argea per verificarne la validità ai fini del requisito di ammissibilità, dell'impegno formativo o del punteggio di priorità.

Sezione 6: Fideiussioni, Assicurazioni e Tutoraggio

Quesito 6.1: Istituti abilitati al rilascio della polizza fideiussoria per l'acconto del premio.

Risposta ufficiale: Il versamento dell'intero premio di insediamento (40.000 euro) in un'unica rata di acconto è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria del 100% a favore di Argea. Il beneficiario può rivolgersi liberamente a qualsiasi soggetto abilitato ad operare sul mercato (banche, imprese assicurative o intermediari finanziari come i Confidi) regolarmente autorizzati a norma di legge.

Quesito 6.2: Obbligo di stipula della polizza assicurativa agricola agevolata.

Risposta ufficiale: Deve essere stipulata almeno una tipologia annuale di assicurazione tra quelle previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura approvato e pubblicato dal MASAF.

Quesito 6.3: Attività di tutoraggio dell'Agenzia Laore Sardegna.

Risposta ufficiale: Per attività di tutoraggio si intende le attività previste nell'ambito del CSR 2023/2027 che Laore potrà attivare per i giovani insediati in merito agli ambiti previsti dagli obiettivi del CSR.
